

**STATUTO  
DEL COMUNE DI LILLIANES**

**INDICE**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** - Principi fondamentali
- Art. 2** - Finalità
- Art. 3** - Programmazione e cooperazione
- Art. 4** - Territorio
- Art. 5** - Sede
- Art. 6** - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- Art. 7** - Lingua italiana, francese e franco-provenzale
- Art. 8** - Toponomastica

**TITOLO II  
ORGANI DI GOVERNO**

- Art. 9** - Organi
- Art. 10** - Consiglio comunale
- Art. 11** - Competenze del consiglio comunale
- Art. 12** - Adunanze e convocazioni
- Art. 13** - Consiglieri **Art.**
- 14** - Diritti e doveri
- Art. 15** - Gruppi consiliari
- Art. 16** - Commissioni consiliari
- Art. 17** - Composizione della giunta
- Art. 18** - Giunta comunale
- Art. 19** - Competenze della Giunta comunale
- Art. 20** - Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 21** - Sindaco
- Art. 22** - Competenze del Sindaco
- Art. 23** - Ordinanze
- Art. 24** - Vicesindaco
- Art. 25** - Delegati del Sindaco

**TITOLO III  
UFFICI DEL COMUNE**

- Art. 26** - Segretario comunale
- Art. 27** - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi
- Art. 28** - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
- Art. 29** - Esercizio delle competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento da parte del segretario comunale
- Art. 30** - Esercizio delle competenze di legalità e garanzia da parte del segretario comunale
- Art. 31** - Vicesegretario
- Art. 32** - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 33** - Struttura degli uffici
- Art. 34** - Albo pretorio on-line

**TITOLO IV  
SERVIZI**

**Art. 35** - Forme di gestione

**TITOLO V  
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**

**Art. 36** - Principi

**TITOLO VI  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**Art. 37** - Cooperazione

**Art. 38** - Consorzi di miglioramento fondiario

**TITOLO VII  
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 39** - Partecipazione popolare

**Art. 40** - Assemblee consultive

**Art. 41** - Interventi nei procedimenti

**Art. 42** - Istanze

**Art. 43** - Petizioni

**Art. 44** - Proposte

**Art. 45** - Associazioni

**Art. 46** - Partecipazione a commissioni

**Art. 47** - Referendum

**Art. 48** - Effetti dei referendum consultivi

**Art. 49** - Accesso

**Art. 50** - Informazione

**Art. 51** - Difensore civico

**TITOLO VIII  
FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 52** - Statuto e sue modifiche

**Art. 53** - Regolamenti

**TITOLO IX  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 54** - Norme transitorie **Art.**

**55** - Norme finali

**ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA**

**ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi fondamentali**

1. Il Comune di LILLIANES rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto Speciale, delle leggi dello Stato, di quelle della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria ed amministrativa nonché impositiva, nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quella comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, l'Unité des communes valdôtaines di appartenenza e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il Comune, gli altri comuni, l'Unité des communes valdôtaines di appartenenza e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
  - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
  - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - d) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
  - e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, dei dialetti e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
  - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.
4. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

## **Art. 3**

### **Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. I rapporti con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità ed equiordinazione tra le diverse sfere di autonomia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
3. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.
4. Agli effetti della L.R. 07.12.1998 n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

## **Art. 4**

### **Territorio**

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Vers-Chessun, Vers-Chessun-Vieux, Le Chichal, Les Praz, Vers-Roby, Fey, Le They-Dessous, Les Courts, Vers-Foby, Le Tournoun, Le-Suc-de-la-Croix, Le-Suc-de-Save, Le Suc-Dessus, Le Mont-du-Suc, Le Suc-Miriou, Les Lazés, Les Bonnes-Heures, La Barmottaz, La Barbiat, Les Salés, La Las, Les Thoux, Les Curtes, Le Fangeas, Vérigoz, Le Mattet, Les Costey, Partejou, Les Granges, Couleuraz, Le Moler-Dessous, Les Tétons, La Sassaz-Dessous, Le Molinier, Le Pinès, Vers-Sénéchaz, Vers-Russy, Vers-Vallomy, Le Mont-Cervier, Vers-Rives, Vers-Piattaz, Pérapiantaz, Traversagne, Désirey, Le Miriou, Ver-Fey, Vers-Riasseul, Berlechu, Couleuraz costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 19 e confina con i Comuni di Graglia, Sordevolo, Pollone, Settimo Vittone, Carema Perloz, Issime e Fontainemore.

#### **Art. 5**

##### **Sede**

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni e uffici è sito in via Roma n. 35. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

#### **Art. 6**

##### **Stemma, gonfalone, fascia e bandiere**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di LILLIANES" nonché con lo stemma approvato con DPR 11 dicembre 1997, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con DPR 11 dicembre 1997, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. La bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento comunale.

#### **Art. 7**

##### **Lingue italiana, francese e franco-provenzale**

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.

4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in patois franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

**Art. 8**  
**Toponomastica**

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con la denominazione ufficiale, ai sensi dei decreti del Presidente della Regione n. 313 del 17/07/2007 e n. 367 del 30/08/2007.

**TITOLO II**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**Art. 9**  
**Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e i consiglieri vengono eletti, ai sensi di legge.

**Art. 10**  
**Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita una funzione di controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il sindaco presiede il consiglio.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

**Art. 11**  
**Competenze del Consiglio comunale**

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla L.R. 07.12.1998 n. 54, il Consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 2 l.r. 07.12.1998 n. 54:
  - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
  - b) regolamento del consiglio;
  - c) bilancio di previsione, D.U.P., nota di aggiornamento al D.U.P. e relative variazioni;
  - d) rendiconto della gestione;

- e) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
  - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
  - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla L.R. 09.02.1995 n. 4 e s.m. e i. in materia di sua costituzione.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
- a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - b) gli studi di fattibilità tecnico economica di opere pubbliche aventi importo superiore a 150.000,00= euro;
  - c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
  - d) la dotazione organica del personale;
  - e) la partecipazione a società di capitali;
  - f) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
  - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
  - j) la nomina della commissione edilizia, un componente della quale viene designato dalla minoranza consiliare;
  - k) la nomina della Giunta;
  - l) gli statuti delle aziende speciali;
  - m) ;i criteri per l'approvazione di programmi;
  - n) i criteri generali per la valorizzazione degli organismi e delle forme autonome di associazione.

## **Art. 12** **Adunanze e convocazioni**

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

### **Art. 13 Consiglieri**

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

### **Art. 14 Diritti e doveri**

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal relativo regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, dei documenti relativi alle questioni stesse, almeno 48 ore prima della seduta nel caso di convocazione in sessione straordinaria e almeno 12 ore prima della seduta in caso di convocazione in via d'urgenza. Per il deposito del Bilancio e del Rendiconto si rinvia ai termini previsti nel regolamento di contabilità.

### **Art. 15 Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capigruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

### **Art. 16 Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni nonché le modalità di costituzione delle medesime, determinandone le competenze ed i poteri.

2. Le commissioni, ove previste, esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, ove previste, in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

### **Art. 17** **Composizione della giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore e da un numero di tre assessori.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco, ai sensi del comma 2, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore con le modalità stabilite dallo Statuto.
5. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 4, provvede a individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 17, comma 1.
6. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
7. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco entro 30 giorni dalla vacanza.
8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.
9. Non è in ogni caso ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.

### **Art. 18** **Giunta comunale**

1. La giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è l'organo esecutivo e di governo del comune e impronta la propria attività al principio della collegialità.

2. La giunta comunale è nominata su proposta del Sindaco comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
5. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

### **Art. 19 Competenze della Giunta comunale**

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
  - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
  - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
  - c) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa, nonché gli studi di fattibilità tecnico economica di opere aventi importo inferiore a 150.000,00= euro;
  - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nelle competenze del segretario comunale o dei responsabili dei servizi;
  - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni e permutazioni e concessioni;
  - g) esercita funzioni delegate al Comune dallo stato o dalla regione;
  - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
  - j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;

- k) fissa i criteri e gli indirizzi in base ai quali il segretario comunale determina, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

## **Art. 20 Funzionamento della Giunta comunale**

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

## **Art. 21 Sindaco**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

**Art. 22**  
**Competenze del Sindaco**

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
  - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
  - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
  - c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da presentare al Consiglio;
  - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
  - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
  - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
  - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi;
  - h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
  - i) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
  - j) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
  - k) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
  - l) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
  - m) rilascia autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa;
  - n) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 45, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
  - o) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
  - p) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
  - q) stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

**Art. 23**  
**Ordinanze**

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

#### **Art. 24 Vicesindaco**

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale in qualità di assessore.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 22 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume temporaneamente tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

#### **Art. 25 Delegati del sindaco**

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare, nonché revocare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

### **TITOLO III UFFICI DEL COMUNE**

#### **Art. 26 Segretario comunale**

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto regionale di lavoro, dipende funzionalmente dal sindaco e assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

#### **Art. 27**

#### **Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi.**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta e individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 28**

#### **Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi.**

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, al vicesindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. Su ogni proposta di deliberazione, non costituente mero atto di indirizzo, è espresso il parere dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria.

#### **Art. 29**

#### **Esercizio delle competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento da parte del segretario comunale.**

1. Il segretario comunale, nell'esercizio delle proprie competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento, svolge i seguenti compiti:
  - a) esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
  - b) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

**Art. 30**  
**Esercizio delle competenze di legalità e**  
**garanzia da parte del segretario comunale.**

1. 1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**Art. 31**  
**Vice – segretario**

1. Può essere nominato un Vice – segretario.
2. Il vice – segretario è ausiliario del segretario comunale, lo affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.
3. Il segretario e il vice – segretario possono essere convenzionati con altri comuni.

**Art. 32**  
**Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
  - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
  - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

**Art. 33**  
**Struttura degli uffici**

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

**Art. 34**  
**Albo pretorio on-line**

1. E' istituito l'albo pretorio online del Comune di Lillianes, costituito da un'area del sito web istituzionale, in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dal Comune di Lillianes o da soggetti terzi, per le finalità previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online, ai sensi della vigente normativa.

**TITOLO IV**  
**SERVIZI**

**Art. 35**  
**Forme di gestione**

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti

**TITOLO V**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE**

**Art. 36**  
**Principi**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

**TITOLO VI  
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
E FORME ASSOCIATIVE**

**Art. 37  
Cooperazione**

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

**Art. 38  
Consorzi di miglioramento fondiario**

1. Il Comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi di miglioramento fondiario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l'impiego del territorio e per tutelare l'ambiente naturale.
2. Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo delle commissioni consiliari, del segretario comunale, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri comuni.

**TITOLO VII  
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 39  
Partecipazione popolare**

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, democraticità, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche nella fase istruttoria, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione d'organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione d'atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previsti da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. Il Comune favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

**Art. 40**  
**Assemblee consultive**

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta formale di 4 consiglieri e di un numero di cittadini non inferiore al 20% del corpo elettorale, entro 45 giorni dalla proposta medesima.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate a questioni che riguardino parti specifiche del territorio comunale, qualora le medesime vengano richieste da un numero di cittadini non inferiore al 20% degli elettori direttamente interessati.

**Art. 41**  
**Interventi nei procedimenti**

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

**Art. 42**  
**Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri enti interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

**Art. 43**  
**Petizioni**

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predisponde gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione delle medesime.

**Art. 44**  
**Proposte**

1. Il 20% dei cittadini può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi..
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente, anche in assenza di accordo di cui al comma precedente, provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

**Art. 45**  
**Associazioni**

1. Il Comune valorizza, gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

**Art. 46**  
**Partecipazione a commissioni**

1. Le commissioni consiliari, ove previste, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del consiglio.

**Art. 47**  
**Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi, su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di cinque referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
  - a) dalla Giunta comunale;
  - b) da numero otto consiglieri comunali;
  - c) dal trentacinque per cento degli elettori.

Per la raccolta delle firme ci si attiene alle disposizioni regionali.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso da una commissione formata da esperti in materie giuridico-amministrative e nominata dal Segretario. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipino alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "albo pretorio" e sul bollettino ufficiale della regione.

#### **Art. 48**

##### **Effetti dei referendum consultivi**

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

#### **Art. 49**

##### **Accesso**

1. Ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite con apposito regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

#### **Art. 50**

##### **Informazione**

1. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare, in modo esatto, tempestivo e completo, la conoscenza degli atti pubblici da esso emanati.
2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

**Art. 51**  
**Difensore civico**

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale, previa convenzione.

**TITOLO VIII**  
**FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 52**  
**Statuto e sue modifiche**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore 30% del corpo elettorale, per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 44.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.

**Art. 53**  
**Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 44.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi dell'art. 47
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**TITOLO IX**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 54**  
**Norme transitorie**

1. Lo Statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
3. E' abrogato lo statuto vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30.06.2001 e s.m. e i.

**Art. 55**  
**Norme finali**

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

**ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA**

**ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE**